



VERBALE DEL DIRETTIVO DEL GIORNO 1° AGOSTO 2021



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 1154 Serie 3
data 27 SET. 2021
Liquidato € 20.00
Versato € 4

L'INCARICATO

In data 1 agosto 2021 presso la sede legale dell'Associazione culturale "A piccoli passi si cresce" sita in via Canuengo 1, Vigliano Biellese, si riunisce alle ore 18:00, il Direttivo nelle persone di Manuela Griso, presidente, Elisabetta Scaramuzzi, vicepresidente, Desirée Scolfaro, segretaria, Maria Rosa Iacco, consigliere, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione statuto APS
2. Cambio codice ATECO

1. APPROVAZIONE STATUTO APS

Le persone riunite rileggono lo statuto e lo approvano all'unanimità in tutti i suoi articoli, valutando ottimale e chiara la stesura dello stesso. Il presidente nella persona di Manuela Griso e il vicepresidente nella persona di Elisabetta Scaramuzzi sottoscrivono l'atto in questione davanti al consiglio Direttivo riunito.

2. CAMBIO CODICE ATECO

Il consiglio Direttivo stabilisce la necessità di modificare il codice ATECO dell'associazione, al fine di aderire alle norme vigenti e delega alla figura del consigliere, Maria Rosa Iacco, di recarsi presso gli uffici competenti al fine di registrare il nuovo statuto e aggiornare il codice ATECO.

Non essendoci altro su cui deliberare il Direttivo si scioglie alle ore 19.45 dopo la stesura del suddetto verbale.

Vigliano Biellese, 01 agosto 2021

ASSOCIAZIONE CULTURALE
A PICCOLI PASSI SI CRESCE

Via CANUENGO, 1
13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)
COD. FISC. 90069630029

Il Presidente

Manuela Griso

Il Vicepresidente

Elisabetta Scaramuzzi

Statuto
ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<A PICCOLI PASSI SI CRESCE APS>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via/piazza Canuengo n°1 nel comune di Vigliano B.se (13856).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono finalità dell'Associazione:

- Promozione di un approccio consapevole al bambino, ai suoi bisogni, al suo essere, al fine di offrire un'infanzia serena, d'amore e comprensione;
- promozione della pedagogia ad indirizzo montessoriano;
- promozione del sorriso;
- promozione della famiglia, intesa come supporto nel rapporto genitore-figlio
- promozione dell'integrazione tra nuclei diversi sostenendo il principio del bisogno di socialità;

- condivisione e accrescimento di idee, principi e valori rispetto al bambino, all'educazione, alla genitorialità, alla scuola, la cultura, la diversità, l'integrazione, in un'ottica di un mondo più equo;
- promozione dell'utilizzo di materiali atti a sostenere lo sviluppo psicofisico del bambino nelle varie fasce d'età;
- promozione di esperienze di sperimentazione di capacità e attività atte ad una più profonda conoscenza di sé;
- promozione della relazione tra umani e animali, convinti che tale relazione completi la base di esperienze necessaria allo sviluppo di capacità relazionali indispensabili nonché di sostegno di alcune patologie fisiche e psichiche.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono: (scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017)

- Progetti e attività ludico ricreativi per la fascia 13 mesi-6 anni, mettendo in gioco una comunità educante fatta di genitori e professionisti;
- Scuola parentale destinata alla fascia 6-13 anni, mettendo in gioco una comunità educante fatta di genitori e professionisti;
- Uno spazio laboratoriale in cui saranno presenti esperti in: laboratori linguistici, artistici, creativi, ludici, motori, sensoriali, didattici, di *animal care*, di *pet therapy* e musicali;
- Serate/pomeriggi a tema rispetto all'educazione, alla genitorialità, alla gravidanza, al parto, alla coppia, alla famiglia, alla scuola, alle difficoltà d'apprendimento, alle difficoltà di linguaggio, di interazione, relazionali, sensoriali o motorie;
- Seminari sulla pedagogia montessoriana, sull'approccio al bambino e su tutti i temi sopra citati, in sede e fuori sede
- Pranzi sociali, merende o cene al fine di coinvolgere i soci attuali e futuri.
L'Associazione potrà, sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, somministrare alimenti e bevande purché quest'attività sia marginale e serva per autofinanziare i fini istituzionali dell'Associazione stessa.
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, cinematografiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Laboratori linguistici, artistici, creativi, ludici, motori, sensoriali, didattici, di *animal care*, di *pet therapy* e musicali;
- Serate/pomeriggi a tema rispetto all'educazione, alla genitorialità, alla gravidanza, al parto, alla coppia, alla famiglia, alla scuola, alle difficoltà d'apprendimento, alle difficoltà di linguaggio, di interazione, relazionali, sensoriali o motorie;
- Corsi di formazione destinati ai professionisti e ai soci;
- Seminari sulla pedagogia montessoriana, sull'approccio al bambino e su tutti i temi sopra citati, in sede e fuori sede;
- Occasioni di intrattenimento sociali;
- Laboratori esperienziali, workshop in e outdoor;

- Collaborazioni con altre realtà affini e non; creazione e realizzazione di progetti tematici a breve o a lunga scadenza, propri e/o in collaborazione con altri singoli individui, gruppi informali, associazioni, organizzazioni, enti e istituzioni, anche su richiesta di consulenza e/o accompagnamento;
- Attività culturali quali esposizioni artistiche: cineforum, rassegne teatrali, dibattiti, happening musicali, reading letterali, convegni, conferenze.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale come previsto dall' art. 85 comma 4 del CTS.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.



Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare alle iniziative promosse dalla stessa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno; In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, l'organo di amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni con principio di gradualità: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Presidente e la decisione definitiva verrà presa dall'assemblea dei soci.
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione all'attività dell'associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo per tutti i soci mantenere una condotta di rispetto verso gli altri e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e attrezzature.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

All'interno dell'APS possono collaborare volontari, i quali non sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nel caso in cui non beneficino delle attività associative.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- Decesso, recesso o esclusione.
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta dell'organo di amministrazione, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può dare le dimissioni in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione scritta all'organo di amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo del pagamento per la quota sociale dell'anno in corso;

- Espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza dell'organo di amministrazione, previa constatazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con lo stesso Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione dei rapporti associativi.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente dell'Associazione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). -

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività associative;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e l'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'organo di amministrazione deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo.

Il rendiconto preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di settembre.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 settembre di ogni anno.

ART. 22 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 23
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 24
(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

**ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 26
(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 27
(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 29
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

iche di cui
azione che
ociazione,
azione.

previsti

posito



far
e



Manuela Griso

